Conto corrente con la posta — **Anno 81° — Numero 83**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 8 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 180.

Approvazione della convenzione 13 dicembre 1939-XVIII per la novazione della concessione della ferrovia elettrica Bolzano-Caldaro-Mendola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 125;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 13 dicembre 1939-XVIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Anonima Ferrovia Elettrica Transatesina per la novazione della concessione della ferrovia elettrica a scartamento normale Bolzano-Caldaro-Mendola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 181.

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad applicare sino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione in data 16 settembre 1939 con la quale il podestà del comune di Catanzaro appartenente alla classe *E*, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, ha chiesto di essere autorizzato ad applicare per il biennio 1940-1941 le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *D*;

Ritenuto che la situazione finanziaria del Comune giustifica tale richiesta;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione centrale per la finanza locale nell'adunanza del 23 novembre 1939;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Catanzaro è autorizzato ad applicare sino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 182.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di una coadiutoria nella parrocchia di San Giovanni Battista, in Campagnano di Roma.

N. 182. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nepi e Sutri in data 1° gennaio 1939-XVII, con postilla in data 17 novembre stesso anno, relativo alla erezione di una coadiutoria nella parrocchia di San Giovanni Battista, in Campagnano di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 183.

Erezione in ente morale dell'Asilo d'infanzia « Principessa Maria Pia di Savoia », con sede in Pietrelcina (Benevento)

N. 183. R. decreto 12 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo d'infanzia « Principessa Maria Pia di Savoia », con sede in Pietrelcina (Benevento), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 184.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Des Verges-Toulongeon », con sede in Rimini (Forlì).

N. 184. R. decreto 12 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Des Verges-Toulongeon », con sede in Rimini (Forlì), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 185.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ospizio di mendicità Giuseppe Colaianni », con sede in Roccaraso (L'Aquila).

N. 185. R. decreto 12 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospizio di mendicità Giuseppe Colaianni », con sede in Roccaraso (L'Aquila), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII, n. 186.

Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina

N. 186. R. decreto 4 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 marzo 1940-XVIII.

Prezzo delle tabelle UNI.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire

nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, riguardanti l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Nei decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, relativi all'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI, l'articolo riguardante i prezzi delle unificazioni è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria - UNI - Milano. Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna; copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto è registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 marzo 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(1343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Veggiano-Montegalda, in provincia di Padova

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1940-XVIII, n. 6652, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Veggiano-Montegalda con sede in Veggiano, deliberato dall'assemblea generale degli utenti del Consorzio nella seduta del 19 gennaio 1940-XVIII.

(1333)

Modifica dei confini territoriali dei Consorzi di miglioramento fondiario « Cesole Canicossa e Campitello » e « S. Michele e Campitello detto di Maldinaro » (Mantova).

Con R. decreto 30 novembre 1939-XVIII, n. 4839, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3, foglio n. 319, sono stati modificati i confini territoriali dei due Consorzi di miglioramento fondiario « Cesole Canicossa e Campitello » e « S. Michele e Campitello detto di Maldinaro », con sede in Mantova.

(1334)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

II Concorso nazionale per il miglioramento e l'incremento della coltivazione delle bietole da zucchero

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la lettera in data 21 marzo 1940-XVIII, con la quale l'Associazione nazionale bieticultori e il Consorzio nazionale produttori zucchero dichiarano di mettere a disposizione i mezzi finanziari per il pagamento dei premi nel « II Concorso nazionale per il miglioramento e l'incremento della coltivazione delle bietole da zucchero »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto — con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dall'Associazione nazionale bieticultori e dal Consorzio nazionale produttori zucchero — fra i conduttori di fondi nel Regno che, nella campagna bieticola 1940-XVIII, coltiveranno a barbabietole da zucchero una superficie non inferiore a metri quadrati 5.000, il « II Concorso nazionale per il miglioramento e l'incremento della coltivazione delle bietole da zucchero ».

Il concorso consta di una gara nazionale e di 65 gare di zona: una per ciascuna delle « zone di rifornimento » dei 65 stabilimenti (zuccherifici e distillerie) esistenti nel Regno.

Le gare di zona sono indipendenti da quella nazionale.

Art. 2.

Chi intende partecipare al concorso deve presentare domanda di ammissione alla gara per la zona nella quale è compreso il fondo.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio bieticolo, competente per territorio, entro il 31 maggio 1940-XVIII, redatte su appositi moduli forniti gratuitamente dall'Ufficio stesso e firmate dai conduttori di fondi

Non possono partecipare al concorso gli esercenti di zuccherifici o di distillerie e i loro dipendenti.

E' del pari esclusa la partecipazione al concorso con fondi condotti per conto di esercenti di distillerie o di zuccherifici.

Il concorrente che sia conduttore di più fondi non può iscriversi a ciascuna gara di zona che con uno solo dei fondi compresi nella zona stessa.

Art. 3.

Le gare di zona sono dotate dei seguenti premi:

a) per il complessivo importo di L. 6250, distribuito in sei premi rispettivamente di L. 2000, L. 1500, L. 1000, L. 750, L. 500 e L. 500, quando la superficie coltivata a bietole da zucchero nella zona è superiore a ettari 4.000;

b) per il complessivo importo di L. 5500, distribuito in cinque premi rispettivamente di L. 2000, L. 1500, L. 1000, L. 500 e L. 500, quando la superficie coltivata a bietole da zucchero nella zona è superiore a ettari 2.500 e non superiore a ettari 4.000;

c) per il complessivo importo di L. 4000, distribuito in quattro premi rispettivamente di L. 2000, L. 1000, L. 500 e L. 500, quando la superficie coltivata a bietole da zucchero nella zona è superiore a ettari 1.500 e non superiore a ettari 2.500;

d) per il complessivo importo di L. 3500, distribuito in tre premi rispettivamente di L. 2000, L. 1000 e L. 500, quando la superficie investita a bietole da zucchero nella zona non è superiore a 1.500 ettari.

Art. 4.

In ogni zona la gara è istruita e giudicata da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione è posto lo stabilimento rifornito, e composta di un rappresentante dell'Ufficio bieticolo, di un rappresentante dello stabilimento rifornito della zona, di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura e di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli.

Quando la zona di rifornimento comprenda territori di più Provincie fanno parte della Commissione anche i capi degli Ispettorati dell'agricoltura di tutte le Provincie interessate.

Art. 5.

Alla gara nazionale partecipa, per ogni Provincia, uno dei conduttori di fondi iscritti alle gare di zona, prescelto dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La gara nazionale è dotata dei seguenti premi:

1° premio L. 15.000
2° » » 10.000
3° » » 8.000
4° » » 5.000

Nessun concorrente può conseguire più di un premio nella gara nazionale.

Art. 6.

La gara nazionale è istruita da Commissioni nominate, per gruppi di provincie, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è giudicata da una Commissione, nominata dallo stesso Ministro e composta di tecnici e di funzionari del Ministero e di rappresentanti delle organizzazioni interessate all'incremento della produzione delle bietole da zucchero.

Art. 7.

Tanto nella gara nazionale quanto nelle gare di zona i premi saranno conferiti ai concorrenti che avranno ottenuto la più elevata produzione di saccarosio, ragguagliata ad ettaro, con titolo zuccherino medio delle bietole non inferiore a 13,50 %, su una superficie non inferiore a metri quadrati 5000, costituita da un appezzamento intero o più appezzamenti contigui interi, da indicarsi dal concorrente entro il 31 luglio 1940-XVIII.

Limitatamente alle gare di zona le Commissioni giudicatrici potranno adottare i criteri integrativi che fossero eventualmente richiesti da particolari condizioni di ambiente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondo condotto a colonia parziaria o in ogni altra forma di compartecipazione, il conduttore premiato è tenuto a corrispondere al colono o compartecipante interessato una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione del prodotto, a norma del contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

Le modalità e ogni altra norma per l'accertamento dei dati, in base ai quali verranno formate le graduatorie, sia per le gare di zona che per la gara nazionale, saranno stabilite, entro il 30 giugno 1940-XVIII, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione giudicatrice della gara nazionale.

La documentazione sullo svolgimento delle gare di zona e le relazioni delle Commissioni istruttrici della gara nazionale dovranno essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre 1940-XVIII.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1346)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1939-XVII, registro n. 14, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 72 del 1939-XVII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 128 del 1939-XVII, col quale il termine per la presentazione delle domande del concorso suddetto è stato prorogato fino al 30 giugno 1939-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII:

1. Mani Vincenzo . . . . . con punti 95,33 su 100
2. Reale Saverio . . . . . » 90,66 » 100
3. Manetto Francesco . . . . . » 85,83 » 100
4. Di Gennaro Guido, sottotenente di complemento . . . . . » 84,66 » 100
5. Piricò Camillo . . . . . » 84,66 » 100
6. Pirrello Gasparè . . . . . » 83 — » 100
7. Ferretti Giuseppe . . . . . » 81 — » 100
8. Pandolfo Trifonio . . . . . » 80 — » 100
9. Trinastich Sole . . . . . » 79,83 » 100
10. De Martiis Mauro, sottotenente di complemento . . . . . » 79,33 » 100
11. Desiati Alberto, celibe, n. 28.6.1913 » 79,33 » 100
12. Cirillo Lorenzo, celibe, n. 27.5.1914 » 79,33 » 100
13. Buscarino Giovanni . . . . . » 78,66 » 100
14. Conti Giuseppe . . . . . » 78 — » 100
15. Barbuto Federico . . . . . » 77 — » 100
16. Gallo Corrado . . . . . » 76,66 » 100
17. Grisolia Giacinto . . . . . » 76,33 » 100
18. Bilanzone Giuseppe . . . . . » 76,16 » 100
19. Selvaggi Michele . . . . . » 76 — » 100
20. Allamprese Manes Rossi Angelo . » 75,83 » 100
21. Pizzitola Roberto . . . . . » 75,66 » 100
22. Imburgia Calcedonio, sottotenente di complemento . . . . . » 75,33 » 100
23. Randaccio Manfredi . . . . . » 75,33 » 100
24. Colasurdo Emanuele . . . . . » 75 — » 100
25. Ferranti Domenico . . . . . » 74,66 » 100
26. Parisi Domenico . . . . . » 74,16 » 100
27. Bracci Devoti Carlo . . . . . » 74 — » 100
28. Ambone Candeloro . . . . . » 73,66 » 100
29. D'Angelo Massimo . . . . . » 73 — » 100
30. Amorosa Alfonso . . . . . » 72,50 » 100
31. Mugnolo Pasquale . . . . . » 72,33 » 100
32. Ruggieri Vito . . . . . » 71,83 » 100
33. Carli Gaetano . . . . . » 71,50 » 100
34. Iula Giovanni . . . . . » 71,33 » 100
35. Forleo Vincenzo . . . . . » 71 — » 100
36. Buccellato Girolamo . . . . . » 70,66 » 100
37. Nizza Carmelo . . . . . » 65 — » 100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(1329)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.